

N. 13161/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Enrico Bulciolu, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatelli, con domicilio
eletto presso Valentina Petri in Roma, via E. Q. Visconti n. 99;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana in persona dei loro legali rappresentanti p.t. rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei
Portoghesi, 12 domiciliario ex lege;

nei confronti di

Francesco Fazzi, controinteressato n.c.g.;

per l'annullamento

del decreto del dirigente generale del personale n. 82 in data 24 settembre 2012 col
quale il MIUR ha bandito il concorso per il reclutamento di personale docente,
nella parte in cui dispone che "i candidati all'insegnamento di discipline artistiche

svolgano, dopo il superamento della prova di cui all'art. 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice", senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica;

dell'allegato 3 del suddetto decreto n. 82/2012 nella parte in cui dispone che la suddetta "prova pratica verte su un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativo al sotto esposto programma di esame", senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica;

della griglia di valutazione della prova pratica per la classe di concorso A033 – Tecnologia, approvata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012,

del provvedimento recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 19 novembre 2013 dall'USR per la Toscana nella parte in cui non ammette il ricorrente,

nonché di tutti gli atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati e ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

con motivi aggiunti del 7 luglio 2014

di tutti gli atti impugnati in via principale e della graduatoria provvisoria della classe di concorso A033 pubblicata in data 11 giugno 2014 sul sito dell'USR per la Toscana nella parte in cui inserisce il ricorrente con riserva nonché del relativo avviso di pubblicazione;

e con motivi aggiunti depositati il 22 settembre 2014

di tutti gli atti impugnati in via principale, della graduatoria provvisoria impugnata con il primo atto di motivi aggiunti e

della graduatoria definitiva della classe di concorso A033 pubblicata in data 24 luglio 2014 nella parte in cui inserisce il ricorrente con riserva, nonché del relativo avviso di pubblicazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 14 gennaio 2014 e depositato il successivo 24 gennaio 2014, espone parte ricorrente di avere partecipato al concorso per posti e cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 e per la classe di concorso A033.

Rappresenta di avere conseguito il punteggio di 24/40 alle prove scritte e di 3/10 alla prova pratica, con la conseguenza che non veniva ammesso alla prova orale.

Nella imminenza della stessa da celebrarsi il 27 marzo 2014 proponeva dunque il ricorso in esame, previa istanza di accesso all'USR per la Toscana che tuttavia comunicava soltanto i punteggi conseguiti nelle varie prove, a causa delle numerose istanze ricevute in ordine alle prove concorsuali svoltesi in Toscana.

2. Avverso il bando e la mancata ammissione alle prove orali egli deduce: 1) eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, genericità del bando violazione dell'art. 400, comma 2 del T.U, n. 297/1994; violazione degli articoli 2, 3 e 97 Cost.: 2) violazione degli articoli 2, 3 e 97 Cost., violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo; violazione della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi in materia di pubblici concorsi; violazione

dell'art. 400, comma 2 del T.U. n. 297/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso.

Conclude per l'ammissione con riserva alle prove orali da celebrarsi entro il 27 marzo 2014 e per l'accoglimento del ricorso.

3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo la irricevibilità del ricorso e rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

4. Alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2014 l'istanza cautelare è stata accolta sulla base della rilevata discrasia delle prove concorsuali rispetto alle diverse sedi regionali.

5. Il ricorrente ha proposto un primo gruppo di motivi aggiunti impugnando la graduatoria provvisoria nella quale egli si collocava nella posizione 97 con il punteggio totale di 65,00 di cui ben 35/40 riservati alla prova orale lamentando l'inserimento con riserva. Ha insistito sulla prima censura del ricorso principale, osservando che la mancata previsione a livello generale, nel bando, delle modalità operative con le quali avrebbe dovuto essere svolta la prova pratica, prevista soltanto per alcune classi di concorso, ha comportato che le diverse Regioni, facendo leva sulla mancanza di specificità del bando hanno formulato nella maniera più disparata i quesiti relativi alla prova pratica con conseguente violazione dei principi di parità di trattamento nelle prove concorsuali. Ha insistito anche sulla seconda censura.

6. Con memoria del 18 agosto 2014 l'USR per la Toscana ha eccepito pure la inammissibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente non avrebbe impugnato la graduatoria definitiva pubblicata in data 25 luglio 2014, ma l'interessato con motivi aggiunti notificati in data 4 settembre 2014 ha invece gravato anche la graduatoria definitiva nella quale risulta inserito al posto 96 sempre con riserva e sempre col medesimo punteggio di 65,00. Avverso tale nuovo atto l'interessato reitera i

medesimi motivi di ricorso. Conclude per l'accoglimento dei motivi aggiunti oltre che del ricorso principale.

7. Con memoria per l'udienza odierna, depositata in data 30 settembre 2014, l'interessato rappresenta il suo interesse alla definizione del giudizio, atteso che l'USR per la Toscana è giunto a chiamare fino al candidato collocato in posizione 84[^].

8. Pervenuto il ricorso per la decisione alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, stante la dichiarazione di interesse presentata dal ricorrente, il Collegio ritiene di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti presenti in graduatoria che qualora il ricorso venisse accolto risulterebbero pretermessi.

Avuto riguardo all'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, si rileva che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

9. Le spese della presente fase vanno alla definitiva trattazione della causa che viene rinviata alla pubblica udienza del 23 aprile 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, autorizza parte

ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 23 aprile 2015.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)